



N. 6 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
in materia di accordi territoriali per il collocamento mirato delle persone con
disabilità**

Approvato dall'Assemblea del 25 marzo 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento degli organi,
dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

TENUTO CONTO delle risultanze istruttorie dell'Osservatorio per l'inclusione e l'accessibilità, nella seduta del 26 febbraio 2026;

CONSIDERATO che lo schema di disegno di legge recante *“Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di accordi territoriali per il collocamento mirato delle persone con disabilità”* è stato oggetto di approfondimento istruttorio anche da parte della Commissione per l'informazione, nella seduta dell'11 marzo 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'11 marzo 2026, con la quale il medesimo Consiglio prende atto del disegno di legge in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

UDITA la relazione svolta dal Cons. Falabella;

VISTO il verbale della seduta dell'Assemblea in data 25 marzo 2026;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i*) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione

dell'unito schema di disegno di legge recante *“Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di accordi territoriali per il collocamento mirato delle persone con disabilità”*.

Relazione

Il disegno di legge interviene nell'ambito delle politiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rafforzare il raccordo tra sistema educativo, formativo e sistema del collocamento mirato, al fine di garantire una più effettiva continuità nel passaggio dalla scuola al lavoro. Tale passaggio rappresenta, per molti giovani con disabilità e per le loro famiglie, un vero e proprio "baratro inclusivo", nel quale il venir meno del contesto scolastico rischia di determinare un'interruzione del percorso di inclusione e una significativa difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con conseguente compromissione del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

L'ordinamento italiano dispone di un sistema avanzato di inclusione scolastica, riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio integrato e per la centralità attribuita alla partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità scolastica. Diversamente, il sistema del collocamento mirato disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, continua a evidenziare criticità strutturali, come attestato dalle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione della medesima legge. Permangono, infatti, tempi prolungati di permanenza nelle liste del collocamento mirato e uno scostamento significativo tra

obblighi di assunzione e inserimenti effettivamente realizzati, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Ulteriori difficoltà sono riconducibili alla mancata piena operatività della Banca dati del collocamento mirato prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che avrebbe dovuto consentire un monitoraggio più puntuale e disaggregato dei percorsi di inserimento anche in relazione all'età e alle tipologie di disabilità.

Il medesimo decreto legislativo, al Capo I, articoli 1-13, prevede interventi di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e, in particolare, all'articolo 1 dispone l'adozione di linee guida in materia di collocamento mirato, poi emanate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 marzo 2022, n. 43.

Tuttavia, la formulazione vigente dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2015, nel prevedere la promozione di accordi territoriali finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, non contempla espressamente il coinvolgimento degli uffici scolastici territoriali, delle università, degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) e dei centri di formazione professionale. Tale lacuna limita la possibilità di costruire una rete effettivamente integrata tra percorsi educativi, formativi e sistema produttivo,

proprio nella fase di transizione verso il lavoro.

La recente riforma introdotta con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha attribuito centralità al “progetto di vita”, fondato su un approccio bio-psico-sociale coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, valorizzando strumenti personalizzati volti a garantire autonomia, inclusione sociale e vita indipendente. Affinché tale progetto trovi concreta attuazione anche nella fase di accesso al lavoro, appare necessario rafforzare il raccordo tra istituzioni scolastiche, universitarie, istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), centri di formazione e sistema del collocamento mirato.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene in modo puntuale sull'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sostituendone il testo al fine di includere espressamente, tra i soggetti con cui promuovere accordi territoriali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, gli uffici scolastici territoriali, le università, gli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), i centri di formazione professionale, insieme alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle cooperative sociali, alle associazioni delle persone con disabilità e

dei loro familiari e agli altri enti del Terzo settore operanti nel settore dell'inclusione lavorativa.

L'obiettivo è quello di favorire una continuità effettiva del percorso inclusivo e prevenire l'interruzione del progetto di vita delle persone con disabilità.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una modifica ordinamentale volta ad ampliare il novero dei soggetti coinvolgibili nella stipula di accordi territoriali nell'ambito del collocamento mirato.

Disegno di legge

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 151)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

«*b*) promozione di accordi territoriali con gli uffici scolastici territoriali, le università, gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i centri di formazione professionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it